

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“PER - POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI”

Articolo 1

(Costituzione e durata dell'Associazione)

1. È costituita l'associazione “PER - Popolari Europeisti Riformatori”, con sede a Roma, via della Conciliazione 10 (c.a.p. 00193), presso CP Labor Tech SRLS.
2. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

(Finalità)

1. L'Associazione è una libera aggregazione di donne e uomini che si ispirano ai valori democratici della Costituzione italiana e intendono promuovere la cultura politica di matrice popolare, ispirata al cattolicesimo democratico, europeista e riformatrice. L'Associazione si fonda sul rispetto della persona umana e promuove le pari opportunità.
2. L'Associazione intende portare il proprio contributo di idee per perseguire il superiore interesse del Paese, concorrendo, con metodo democratico, al dibattito politico italiano ed europeo. L'Associazione valorizza il metodo del dialogo, della mediazione e della sintesi per ricomporre le diverse prospettive e offrire una visione condivisa delle sfide e delle risposte. L'Associazione promuove il protagonismo delle realtà territoriali e della società civile, riconoscendo il principio di sussidiarietà, valorizzando la coesione sociale e la cooperazione per uno sviluppo sostenibile.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione:
 - a) promuove l'avvio di rapporti con altre associazioni culturali o istituzioni, anche al fine di condividere le diverse esperienze;
 - b) favorisce l'incontro e il confronto tra le istituzioni e il mondo della politica, con le comunità territoriali, il terzo settore, le imprese, il mondo culturale, accademico e scientifico;
 - c) organizza momenti di dibattito e confronto o di altre manifestazioni aperte al pubblico, di studio e ricerche o altri momenti di formazione;
 - d) elabora proposte, anche legislative, sia a livello territoriale che nazionale.

Articolo 3

(Simbolo dell'associazione)

Nel rettangolo di sfondo bianco, a sinistra, sono rappresentate 3 (tre) vele leggermente sovrapposte inclinate verso l'alto: in ordine da sinistra a destra, la prima e la seconda vela sono rispettivamente di colore verde e rosso, della stessa tonalità presente nella bandiera italiana e la terza, di colore blu della tonalità della bandiera dell'Unione Europea, con 6 (sei) stelle di colore giallo che seguono un'andatura semicircolare. A destra delle vele, è posta una linea verticale sottile di colore blu, a destra della suddetta linea è presente la scritta posta su tre righe in carattere stampatello maiuscolo di colore blu, con le iniziali di ogni parola in carattere stampatello grassetto di colore rosso "POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI". La rappresentazione grafica del simbolo è allegata al presente statuto.

Articolo 3

(Soci)

1. L'Associazione è aperta a tutte le donne e gli uomini che sono interessati a promuovere e sostenere le finalità di cui all'articolo 2. Per essere ammessi è richiesta la maggior età. Possono essere ammessi anche associazioni, fondazioni e altri enti.
2. Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo attribuire la qualifica di socio a titolo onorario a chiunque si sia contraddistinto particolarmente nella promozione dei valori sostenuti dall'Associazione.

Articolo 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. È diritto di ciascun socio partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti adottati dagli organi di governo dell'Associazione medesima.
2. Tutti i soci, senza distinzione alcuna, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Il voto è uguale per tutti.

3. Ciascun socio concorre, nei limiti del proprio ruolo e delle proprie disponibilità e con libertà di opinione e di proposta, al progresso dell'Associazione e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

4. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari possono essere esonerati dal versamento della quota associativa. Il mancato versamento della quota annuale è motivo di perdita della qualifica di socio ordinario.

5. I soci hanno il dovere di rispettare le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti. Hanno altresì il dovere di non adottare comportamenti sconvenienti nei confronti dell'Associazione o di altri soci.

Articolo 5 **(Organi dell'Associazione)**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Collegio di Garanzia;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti gli organi collegiali devono rispettare la parità di genere.

Articolo 6 **(Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno un quinto degli associati ne ravvisino la necessità. Si potrà avvalere anche di strumenti telematici. L'Assemblea è convocata in via ordinaria con una comunicazione scritta ai soci entro dieci giorni prima della giornata della riunione. In caso necessità e urgenza, l'Assemblea può essere convocata eccezionalmente con un preavviso, comunque, non inferiore a 24 ore.

3. L'Assemblea esprime l'indirizzo dell'Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Garante. L'Assemblea adotta i regolamenti interni che non sono demandati al Consiglio Direttivo.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi. L'Assemblea è considerata valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, inclusi quelli onorari; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei soci ordinari.

5. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti con la maggioranza dei presenti. Il Collegio di Garanzia è eletto con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 7 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e fino a 20 membri, proposti dal Presidente, e dal Tesoriere. Rimane in carica quattro anni.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, stabilisce il programma delle attività e coadiuva il Presidente nella loro organizzazione. Il Consiglio Direttivo è assistito da un Comitato Scientifico.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno cinque componenti ne ravvisino la necessità. Si può avvalere anche di strumenti telematici.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. E' possibile delegare il proprio voto ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

5. Il Consiglio Direttivo elegge il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8 (Presidente)

1. Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e la rappresenta all'esterno. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Rimane in carica quattro anni.

2. Può affidare incarichi di studio e di rappresentanza a singoli associati.

3. Il Presidente può designare un Vice Presidente, con il compito di presiedere le riunioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 9

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico, finanziaria e patrimoniale, a esso è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Riferisce al Consiglio Direttivo con costanza sulla situazione economica dell'Associazione e predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo. Rimane in carica quattro anni.

Articolo 10

(Comitato Scientifico)

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico, indicandone un Presidente, composto da esperti o esponenti della società civile che possono portare il loro contributo alle attività dell'Associazione. Il Comitato rimane in carica per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato Scientifico può anche essere suddiviso in più comitati, secondo le diverse finalità perseguite dall'Associazione.

3. Il Comitato Scientifico ha il compito di consigliare, elaborare proposte, assistere il Consiglio Direttivo e il Presidente nella programmazione delle attività. I componenti non sono obbligati ad associarsi, ma devono svolgere il loro mandato nel rispetto dei regolamenti dell'Associazione.

Articolo 11

(Rinnovo delle cariche)

1. Al termine del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il nuovo Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve assicurare la rappresentanza di eventuali minoranze emerse dall'elezione del Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo adotta uno specifico regolamento per la presentazione delle candidature e le modalità di espressione del voto da parte dei soci.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci, su richiesta motivata, con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12

(Collegio di Garanzia)

1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre associati di cui uno è eletto presidente nella prima riunione dopo la sua costituzione. Rimane in carica quattro anni, non rinnovabili, e i suoi componenti non possono ricoprire in contemporanea alcun altro incarico all'interno dell'Associazione.
2. Il Collegio decide sui ricorsi dei soci o di chi ha fatto domanda di ammissione avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, risolve le controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione, cura la corretta interpretazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 13

(Articolazioni territoriali o tematiche)

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'organizzazione dell'Associazione in articolazioni territoriali o tematiche, prevedendo altresì l'elezione di un Presidente e di un Consiglio Direttivo per ciascuna articolazione nel rispetto del principio gerarchico.

Articolo 14

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti, dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci. Rimane in carica per quattro anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente nella prima riunione dopo la sua costituzione.
2. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Tesoriere.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Articolo 15
(Esercizio sociale e patrimonio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.
2. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di iniziative benefiche approvate all'unanimità dei presenti dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16
(Modifiche allo Statuto)

1. Lo Statuto e il simbolo possono essere modificati, su proposta del Presidente, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.

Articolo 17
(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta che nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.



POPOLARI
EUROPEISTI
RIFORMATORI